

BREVE GUIDA AL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

Il 24 maggio 2026 si avvicina: analisi delle principali novità da conoscere



L'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025) segna una svolta epocale nel panorama della sicurezza sul lavoro in Italia. Frutto del mandato conferito dalla Legge 215/2021, questo provvedimento non si limita a una semplice revisione dei programmi, ma introduce una vera e propria riforma strutturale del sistema formativo, con l'obiettivo di superare la frammentazione normativa degli accordi precedenti (2011, 2012, 2016).



INDICE

DEI CONTENUTI

1. Datore di Lavoro	01
2. Dirigenti	02
3. Preposti	03
4. Lavoratori	04
5. Requisiti tecnici	05
6. Il sistema dei crediti e scadenza decennale	06
7. Metodologie didattiche e periodo transitorio	09
8. Abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro	11
9. Checklist di verifica: requisiti istruttore	14
10. Documentazione fascicolo del corso	16
11. Esempio di dichiarazione requisiti	17
12. Soggetti Formatori	18
13. Conclusioni	21



1. La "rivoluzione" della formazione per il Datore di Lavoro

La novità più dirompente è senza dubbio l'introduzione dell'obbligo formativo per il Datore di Lavoro. Per decenni, questa figura è stata esclusa da percorsi formativi obbligatori, a meno che non assumesse direttamente l'incarico di RSPP.

- **Formazione base:** il nuovo Accordo prevede un corso obbligatorio di 16 ore per tutti i datori di lavoro. Tale formazione verte sulle responsabilità civili e penali, la gestione del sistema di prevenzione e l'analisi dei rischi;
- **Aggiornamento:** è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore;
- **Tempistiche:** i datori di lavoro già in carica al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo hanno un termine di 24 mesi (quindi entro il 24 maggio 2027) per completare il primo ciclo formativo.

Monte ore e moduli:

- **Modulo comune:** 16 ore obbligatorie per tutti i datori di lavoro;
- Modulo integrativo cantieri: ulteriori 6 ore per chi opera nel settore edile/cantieristica;
- **Modalità di erogazione:** è permessa una certa flessibilità; il corso può essere seguito in presenza, in videoconferenza sincrona (FAD) o in modalità e-learning asincrona;
- **Aggiornamento:** è previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni, fruibile anche tramite la partecipazione a convegni o seminari riconosciuti;
- **Scadenze transitorie:** i datori di lavoro già in attività hanno tempo 24 mesi dall'entrata in vigore (quindi fino al 24 maggio 2027) per completare il percorso.

Nota: chi è già formato come DL-RSPP è esonerato dal nuovo corso base per datori di lavoro.

2. Razionalizzazione della formazione per Dirigenti

Per i Dirigenti, il nuovo Accordo opera una riduzione quantitativa a favore di una maggiore specificità qualitativa. La figura del dirigente è centrale nella catena di comando e la sua formazione è stata rimodulata per riflettere questo potere decisionale.

- **Riduzione del monte ore base:** la formazione passa da 16 a 12 ore. Questa scelta nasce dalla volontà di concentrare la didattica sugli aspetti puramente decisionali, organizzativi e di vigilanza, delegando i dettagli tecnici alle figure operative;
- **Modulo integrativo cantieri (novità):** se il dirigente opera in settori complessi come i cantieri temporanei o mobili, deve integrare la formazione base con un modulo aggiuntivo di 6 ore. Questo garantisce che chi ha potere di firma e gestione in contesti ad alto rischio abbia competenze specifiche sul Titolo IV del D.Lgs. 81/08;
- **Modalità erogative digitali:** per i dirigenti è confermata la massima flessibilità. Il corso (base e aggiornamento) può essere svolto interamente in E-learning (asincrono), riconoscendo l'esigenza di conciliare la formazione con le responsabilità gestionali tipiche del ruolo;
- **Aggiornamento quinquennale:** resta fissato a 6 ore ogni 5 anni, ma con la possibilità di assolvere l'obbligo anche tramite convegni o seminari, incentivando il confronto tra pari.



3. Rafforzamento del ruolo del Preposto

Il legislatore ha inteso dare centralità alla figura del Preposto, non più considerato un mero supervisore passivo, ma un "sentinella" attiva della sicurezza.

- **Aumento del monte ore:** la formazione base passa da 8 a 12 ore;
- **Periodicità biennale:** la novità più impattante riguarda l'aggiornamento, che non è più quinquennale ma biennale, con una durata minima di 6 ore;
- **Modalità di erogazione:** per il preposto scompare quasi totalmente la possibilità di formazione in e-learning asincrono. La formazione (sia base che aggiornamento) deve avvenire esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona.

La figura del preposto è forse quella che subisce la trasformazione più radicale.

Riassumendo:

- **Aumento delle ore:** il corso base passa da 8 a 12 ore;
- **Restrizioni sulle modalità:** scompare l'e-learning. La formazione può avvenire solo in presenza fisica o in videoconferenza sincrona, per garantire l'interazione diretta;
- **Aggiornamento biennale:** questa è la novità operativa più impattante. La periodicità passa da 5 anni a 2 anni, con una durata di 6 ore;
- **Regola del "pregresso":** se un preposto ha effettuato l'ultima formazione o aggiornamento da più di 2 anni (rispetto al 24 maggio 2025), deve necessariamente aggiornarsi entro 12 mesi, ovvero entro il 24 maggio 2026.

4. Lavoratori: focus sulla qualità e sul rischio reale

Per i lavoratori, la struttura "4+X" (Generale + Specifica) rimane il pilastro fondamentale, ma l'Accordo 2025 introduce correttivi severi per evitare che la formazione diventi un mero adempimento burocratico.

- **Formazione generale (4 ore):** rimane invariata e valida per qualsiasi settore ATECO. Può essere svolta in E-learning e non ha scadenza (credito formativo permanente);
- **Formazione specifica (4, 8 o 12 ore):**
 - Rischio basso (4 ore): può ancora essere erogata in E-learning;
 - Rischio medio e alto (8 o 12 ore): qui scatta la razionalizzazione qualitativa. È vietato l'e-learning asincrono. La formazione deve essere in presenza o in videoconferenza sincrona (FAD) per permettere l'interazione diretta con il docente e la risoluzione di dubbi specifici legati alle mansioni.

L'obbligo del test di aggiornamento

Prima del 2025, molti corsi di aggiornamento per lavoratori si concludevano senza una verifica rigorosa. Il nuovo Accordo impone un test finale obbligatorio (minimo 10 domande per l'aggiornamento) con soglia di superamento al 70%. Senza il superamento del test, l'aggiornamento non è valido e il lavoratore non può essere adibito alla mansione.



5. Requisiti tecnici e organizzativi comuni

L'Accordo introduce standard qualitativi rigidi per lo svolgimento delle sessioni:

- **Dotazione tecnica (FAD):** per la formazione a distanza non è più ammesso l'uso dello smartphone. È obbligatorio l'uso di PC o Tablet con telecamera sempre accesa. Ogni discente deve essere collegato dal proprio dispositivo individuale;
- **Limiti di partecipazione:** le classi teoriche non possono superare i 30 partecipanti (precedentemente 35);
- **Soglie di presenza:** è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% del monte ore totale per accedere alla verifica finale;
- **Verifiche dell'apprendimento:** i test finali sono ora obbligatori anche per tutti i corsi di aggiornamento. Il superamento richiede almeno il 70% di risposte corrette su un minimo di 30 domande per i corsi base e 10 per gli aggiornamenti;
- **Verifica dell'efficacia:** entro 6-12 mesi dalla fine del corso, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di valutare se la formazione ha prodotto cambiamenti reali nei comportamenti dei lavoratori (es. tramite checklist o analisi infortunistica).

6. Il sistema dei crediti e la scadenza decennale

Un punto cruciale della razionalizzazione riguarda il riconoscimento della formazione pregressa e la "vita" dei titoli formativi.

- **Riconoscimento tra ruoli:** l'Accordo definisce tabelle di corrispondenza chiare. Ad esempio, se un soggetto ha già svolto la formazione come RSPP, questa è considerata valida e assorbente per i ruoli di Dirigente e Lavoratore, evitando inutili ripetizioni degli stessi moduli giuridici o generali;
- **La regola dei 10 anni:** è stato introdotto un "termine di decadenza" per la formazione base. Se un titolo formativo non viene aggiornato per oltre 10 anni, esso decade completamente. In questo caso, il soggetto (lavoratore o dirigente) dovrà rifare l'intero percorso formativo base (es. le 12 ore per il dirigente) e non solo l'aggiornamento.

Questa norma mira a "ripulire" i database aziendali da attestati obsoleti, garantendo che le competenze siano costantemente rinfrescate.

Il sistema dei crediti formativi e delle corrispondenze è il cuore pulsante del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025. La finalità è evitare la cosiddetta "formazione ridondante": se un soggetto ha già acquisito competenze certificate per un ruolo superiore o più complesso, tali competenze devono essere riconosciute per i ruoli "inferiori" o affini.

Tuttavia, il nuovo Accordo introduce paletti rigidi sulla validità temporale e sulla coerenza dei contenuti.

Nelle prossime pagine vedremo nel dettaglio come vengono gestiti i passaggi di ruolo e i relativi "abbuoni".

6.1. Il principio di "assorbimento" per RSPP e ASPP

Chi possiede la qualifica di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) o ASPP (Addetto) dispone del massimo riconoscimento formativo.

- **Corrispondenza totale:** la formazione per RSPP/ASPP (Moduli A, B e C) esonera interamente dalla formazione per:
 - Lavoratore (Generale e Specifica);
 - Preposto (ma resta l'obbligo di aggiornamento biennale specifico).
 - Dirigente;
 - Datore di Lavoro (nuovo obbligo delle 16 ore);
- **Condizione essenziale:** per avvalersi dell'esonero, il titolo di RSPP/ASPP deve essere in corso di validità (ovvero l'aggiornamento quinquennale deve essere regolare).

6.2. Passaggio da Lavoratore a ruoli di responsabilità

È il caso più frequente in azienda (promozioni interne).

- Da Lavoratore a Preposto:
 - La formazione generale (4 ore) è un credito permanente e non deve essere rifatta;
 - La formazione specifica già acquisita come lavoratore costituisce credito, ma il preposto deve integrare il percorso con il modulo specifico per preposti (le restanti ore per arrivare a 12) focalizzato sulla vigilanza e sul controllo.

Da Lavoratore a Dirigente:

- Viene riconosciuto il credito per la formazione generale;
- La formazione specifica non è considerata assorbente: il dirigente deve frequentare il suo corso da 12 ore, poiché i contenuti sono di tipo gestionale/giuridico e non operativo/tecnico.

6.3. Tabella di corrispondenza

Se il soggetto possiede già la formazione come...	...è esonerato dalla formazione base di:	Note operative
RSPP / ASPP (Moduli A, B, C)	Lavoratore, Preposto, Dirigente, Datore di Lavoro	È il credito più completo (massimo assorbimento).
Coordinatore Sicurezza (CSP/CSE)	Dirigente, Lavoratore (Gen. + Spec.)	Valido se l'aggiornamento 40 ore è in regola.
Dirigente	Lavoratore (Generale)	Non esonera dalla Specifica del lavoratore se il ruolo cambia in operativo.
Preposto	Lavoratore (Gen. + Spec.)	Il preposto "contiene" sempre il lavoratore.
Datore di Lavoro (16h)	Dirigente	Riconoscimento reciproco per i moduli giuridici comuni.

7. Metodologie didattiche e periodo transitorio

L'Accordo 2025 definisce in modo rigoroso cosa si intende per "formazione":

- Presenza fisica: obbligatoria per le parti pratiche e per i corsi di addestramento;
- Videoconferenza sincrona: equiparata alla presenza per la maggior parte dei moduli teorici;
- E-learning: fortemente limitato alla sola formazione generale dei lavoratori e a specifici moduli per il rischio basso.

Attenzione alla scadenza del 24 maggio 2026: fino a tale data è ancora possibile avviare corsi seguendo le vecchie modalità (periodo transitorio). Dopo tale data, ogni nuovo percorso formativo dovrà seguire tassativamente le nuove regole.



7.1. Tabella di confronto: vecchio e nuovo Accordo

Figura Professionale	Vecchio Accordo (pre-2025)	Nuovo Accordo (2025/2026)	Variazione Principale
Datore di Lavoro	Nessun obbligo (salvo DL-RSPP)	Obbligatorio (16 ore)	Introdotta nuovo obbligo base
Preposto (Base)	8 ore	12 ore	Aumento del 50% delle ore
Preposto (Aggiorn.)	6 ore ogni 5 anni	6 ore ogni 2 anni	Frequenza più che raddoppiata
Dirigente (Base)	16 ore	12 ore	Riduzione e ottimizzazione
Lavoratori (Aggiorn.)	6 ore ogni 5 anni	6 ore ogni 5 anni	Obbligo test finale apprendimento
E-learning	Ampiamente utilizzato	Fortemente limitato	Focus su presenza e sincrono
Verifica Apprendimento	Solo per corsi base	Obbligatoria anche per aggiornamenti	Maggiore rigore qualitativo

8. Abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro

La disciplina della formazione per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro (i cosiddetti "patentini"), precedentemente regolata dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, viene ora assorbita e aggiornata all'interno del nuovo Accordo Unico 2025.

L'obiettivo del legislatore è duplice: armonizzare le scadenze e, soprattutto, rendere la componente pratica estremamente più rigorosa, per contrastare gli infortuni legati all'uso di carrelli elevatori, PLE, gru e macchine movimento terra.

Ecco le novità principali per quanto riguarda le attrezzature:

8.1. Integrazione nell'Accordo unico

Non esiste più una distinzione netta tra "formazione generale/specifica" e "abilitazione attrezzature". Tutto confluisce in un unico corpo normativo. Questo significa che i soggetti formatori che erogano corsi per carrellisti devono possedere i medesimi requisiti di accreditamento e certificazione ISO 9001 discussi in precedenza.

8.2. Rafforzamento dell'Addestramento (Art. 37 D.Lgs 81/08)

A seguito della riforma introdotta dalla Legge 215/2021, il nuovo Accordo 2025 specifica che la formazione per le attrezzature non è completa senza un addestramento pratico documentato.

- Registro dell'addestramento: ogni sessione pratica su macchine deve essere trascritta in un registro (anche digitale) che riporti data, durata, nome dell'istruttore e tipologia di manovre effettuate;
- Prova pratica più severa: vengono definiti standard minimi per le aree di prova. Ad esempio, per i carrelli elevatori, lo spazio di manovra deve essere adeguato a simulare condizioni reali di carico/scarico e stoccaggio in quota.

8.3. Requisiti degli istruttori

Viene operata una stretta sulla figura dell'istruttore pratico. Non basta più la "comprovata esperienza".

L'istruttore deve ora:

- Avere un'esperienza documentata di almeno 3 anni nell'uso dell'attrezzatura specifica;
- Possedere competenze didattiche certificate (corso per formatori).
- Mantenere l'abilitazione attraverso un aggiornamento specifico per formatori/istruttori.

8.4. Validità e aggiornamento

La periodicità dell'aggiornamento per le attrezzature rimane generalmente fissata in 5 anni, ma cambia la struttura del corso di aggiornamento:

- **Quota pratica obbligatoria:** l'aggiornamento non può più essere solo teorico o svolto interamente in aula. Una parte del monte ore (solitamente il 50%) deve essere dedicata a una verifica pratica o a un ripasso delle manovre di sicurezza in campo;
- **Scadenze:** se un lavoratore ha più abilitazioni (es. carrello e PLE), l'Accordo 2025 favorisce percorsi di aggiornamento "integrati" per ottimizzare i tempi, a patto che vengano rispettati i moduli pratici specifici per ogni macchina.

Il nuovo Accordo chiarisce che il cosiddetto "patentino" non è una licenza personale del lavoratore, ma l'evidenza di un percorso formativo. Se un lavoratore viene assunto con un attestato valido, il nuovo Datore di Lavoro ha comunque l'obbligo di effettuare e registrare un addestramento specifico sul modello di macchina effettivamente presente in azienda, prima di autorizzarne l'uso.

8.5. Tabella di confronto: vecchio e nuovo Accordo

Aspetto	Vecchio Accordo	Nuovo Accordo (2025/2026)
Punto di riferimento	Accordo 22/02/2012	Accordo Unico 2025
Addestramento	Previsto, ma poco regolamentato	Obbligatorio e da registrare formalmente
Soggetti formatori	Enti accreditati o "ope legis"	Solo enti con certificazione ISO 9001 (EA37)
Aggiornamento	3/4 ore (spesso solo teoria)	Minimo 4 ore con componente pratica obbligatoria
E-learning	Consentito solo per la parte teorica	Limitato alla sola teoria, con tracking avanzato
Istruttore pratico	Esperienza triennale dichiarata	Esperienza triennale + qualifica di formatore
Registro prove	Raramente utilizzato/richiesto	Obbligatorio (fascicolo formativo)

9. Checklist di verifica: requisiti istruttore pratico (ASR 2025)

9.1. Requisiti di esperienza professionale (pratica)

L'istruttore deve dimostrare una competenza tecnica superiore a quella del discente.

[] Esperienza triennale: l'istruttore possiede un'esperienza documentata (almeno 3 anni) nell'utilizzo dell'attrezzatura specifica?

[] Documentazione di supporto: è presente agli atti almeno uno dei seguenti documenti?

- Estratto contributivo/inquadramento INAIL che attesti la mansione;
- Dichiarazione del datore di lavoro (per dipendenti);
- Registro delle attività (per liberi professionisti).

[] Specificità del modello: l'esperienza è riferita alla specifica sottocategoria di macchina (es. non basta "carrelli elevatori" generico se il corso è su "carrelli telescopici")?

9.2. Qualifica come formatore (didattica)

Oltre a saper usare la macchina, l'istruttore deve saper insegnare.

[] Criteri Decreto 06/03/2013: l'istruttore soddisfa almeno uno dei criteri previsti per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza?

[] Corso formazione formatori: ha frequentato un corso specifico sulla didattica (minimo 24 ore) o possiede esperienza d'aula documentata di almeno 40 ore nell'ultimo triennio?

[] Abilitazione all'insegnamento tecnico: (se applicabile) Possiede diplomi o certificazioni tecniche coerenti con l'area tematica?

9.3. Aggiornamento delle competenze

Il nuovo Accordo impone che l'istruttore sia "al passo" con le innovazioni tecnologiche.

☐ Aggiornamento quinquennale: l'istruttore ha effettuato almeno 24 ore di aggiornamento nell'area tematica di competenza negli ultimi 5 anni?

☐ Aggiornamento tecnico-normativo: sono presenti attestati di partecipazione a seminari o corsi tecnici specifici sulle nuove norme UNI/ISO relative alle macchine?

☐ Verifica pratica di mantenimento: (Best-practice 2026) esiste evidenza che l'istruttore utilizzi regolarmente le macchine (non limitandosi alla sola teoria da anni)?

9.4. Requisiti di integrità e relazione con il soggetto formatore

☐ Incarico formale: esiste una lettera di incarico o un contratto che lega l'istruttore al Soggetto Formatore accreditato?

☐ Dichiarazione di responsabilità: l'istruttore ha sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti dal nuovo Accordo Stato-Regioni?

☐ Coerenza ISO 9001: il profilo dell'istruttore è stato inserito e approvato nel sistema di gestione qualità (settore EA37) dell'ente formatore?

10. Documentazione da allegare al fascicolo del corso

Per garantire la massima tutela legale, il Soggetto Formatore deve conservare nel fascicolo del corso:

- 1.CV aggiornato e firmato dell'istruttore;
- 2.Copia dei patentini/abilitazioni in possesso dell'istruttore (devono essere validi);
- 3.Autocertificazione dell'esperienza pratica triennale;
- 4.Attestato del corso "Formazione Formatori".

In caso di controllo da parte degli organi di vigilanza (ASL/INL), l'assenza di tale documentazione nel fascicolo del corso può portare al disconoscimento immediato dell'intera attività formativa.



11. Esempio di dichiarazione di possesso dei requisiti

Ecco un modello di autocertificazione, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000, strutturato per rispondere ai rigorosi requisiti introdotti dal Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 per gli istruttori di attività pratiche su attrezzature di lavoro (art. 73 D.Lgs. 81/08).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ () il ____ / ____ / ____
Codice Fiscale _____
Residente in _____ (_____) Via _____

In qualità di Istruttore Formatore per le attività pratiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, con riferimento ai requisiti previsti dal Nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025:

DICHIARA

1. Requisito di Esperienza Pratica (Triennale): di possedere un'esperienza documentabile nell'utilizzo professionale dell'attrezzatura/macchina oggetto della formazione:

- Attrezzatura: _____
- Periodo di riferimento: dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____ (minimo 3 anni)
- Modalità di acquisizione: (barrare la voce interessata)
 - ☐ Attività lavorativa in qualità di dipendente/collaboratore presso: _____
 - ☐ Attività libero-professionale documentata da registri o fatturazioni specifiche.
 - ☐ Altro: _____

2. Requisito di capacità didattica (qualifica formatore): di essere in possesso della qualifica di Formatore-Docente ai sensi del D.I. 06/03/2013 e delle specifiche del Nuovo Accordo 2025, avendo soddisfatto i criteri di:

- ☐ Possesso di attestato di partecipazione a corso "Formazione Formatori" (min. 24 ore).
- ☐ Comprovata esperienza didattica (minimo 40 ore nell'ultimo triennio nell'area sicurezza).

3. Requisito di aggiornamento: di aver assolto l'obbligo di aggiornamento periodico previsto per i formatori nell'area tematica specifica, avendo frequentato negli ultimi 5 anni almeno 24 ore di formazione/seminari tecnici, comprensivi delle innovazioni introdotte dal Nuovo Accordo 2025.

4. Idoneità tecnica e operativa:

- Di essere a conoscenza delle istruzioni d'uso (manuale d'uso e manutenzione) del modello specifico di attrezzatura utilizzato durante il corso.
- Di impegnarsi a supervisionare l'area di prova garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza e delle procedure operative definite nel progetto formativo.

5. Trattamento dati: di autorizzare il Soggetto Formatore _____

al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione del corso e dell'inserimento nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore/Formatore, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Luogo e Data: _____ Firma del Dichiarante (per esteso): _____

(Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità)

Note per il Soggetto Formatore:

Secondo il nuovo regime di responsabilità del 2026, il Soggetto Formatore è tenuto a:

1. Verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni sull'esperienza triennale (es. richiedendo un estratto contributivo o una visura camerale).
2. Archiviare digitalmente questa dichiarazione nel "Fascicolo Unico del Corso", rendendola disponibile per eventuali ispezioni dell'ASL o dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
3. Assicurarsi che la firma sia apposta in modalità autografa o digitale (CAD).

12. Soggetti Formatori

Le novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 per quanto riguarda i Soggetti Formatori rappresentano forse il tentativo più ambizioso del legislatore di fare pulizia nel mercato della formazione, contrastando il fenomeno dei certificati "facili" e garantendo standard qualitativi uniformi su tutto il territorio nazionale.

In precedenza, la disciplina dei soggetti abilitati era frammentata tra i vari accordi (2011, 2012, 2016). Il nuovo testo unico sulla formazione opera una stretta rigorosa su chi può erogare i corsi e come deve essere strutturata l'organizzazione didattica.

Ecco i pilastri del nuovo sistema di qualificazione per i soggetti formatori.

12.1. Requisiti di accreditamento e certificazione di qualità

La novità più rilevante è l'obbligo, per quasi tutti i soggetti formatori privati, di possedere non solo l'accREDITamento regionale (specifico per la formazione continua o professionale), ma anche una certificazione di qualità ISO 9001:2015 nel settore EA 37 (Istruzione). Questo serve a garantire che l'ente segua processi standardizzati nella progettazione, erogazione e verifica dei percorsi formativi.

12.2. Definizione dei "Soggetti Ope Legis" e delle Parti Sociali

Il nuovo Accordo ridefinisce i soggetti che possono fare formazione "per legge", con criteri più stringenti sulla rappresentatività:

- **Organismi Paritetici ed Enti Bilaterali:** possono erogare formazione solo se costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali "comparativamente più rappresentative" a livello nazionale. Viene posta fine all'autocertificazione: i soggetti devono essere iscritti in un apposito repertorio nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro;
- **Associazioni di categoria:** anche per le associazioni datoriali e sindacali scatta l'obbligo di dimostrare la reale rappresentatività attraverso dati numerici verificabili (numero di iscritti, contratti collettivi sottoscritti), per evitare che associazioni "fantasma" rilascino attestati.

12.3. La figura del Responsabile del Progetto Formativo (RPF)

Viene formalizzato e reso obbligatorio il ruolo del Responsabile del Progetto Formativo. Non è più una figura puramente nominale, ma deve:

- Possedere un'esperienza documentata di almeno 3 anni nell'ambito della formazione alla sicurezza;
- Firmare i verbali d'esame e gli attestati insieme al docente;
- Garantire la coerenza didattica e il rispetto dei requisiti logistici (aule, attrezzature, piattaforme e-learning).

12.4. Requisiti per le piattaforme E-learning

Per i soggetti che erogano formazione a distanza (nei limiti di quanto consentito dal nuovo Accordo), i requisiti tecnici delle piattaforme LMS (Learning Management System) diventano molto più severi. La piattaforma deve ora garantire:

- **Tracciabilità univoca:** monitoraggio costante del tempo di permanenza e dell'effettiva interazione;
- **Sistemi anti-falsificazione:** meccanismi che impediscano la riproduzione automatica dei video senza la presenza dell'utente;
- **Interoperabilità:** i dati formativi devono poter essere esportati in formati standard per alimentare il futuro Fascicolo Elettronico del Lavoratore.

12.5. Controlli e sanzioni

Il nuovo Accordo introduce un sistema di monitoraggio ex-post. Le Regioni e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) avranno il potere di:

- Effettuare controlli a campione "in itinere" (durante lo svolgimento del corso);
- Revocare l'autorizzazione al soggetto formatore in caso di gravi irregolarità (es. durata dei corsi inferiore a quella dichiarata o assenza di verifica finale).

12.6. Tabella di confronto: requisiti dei Soggetti Formatori

Ambito	Vecchio Accordo (pre-2025)	Nuovo Accordo (2025/2026)
Accreditamento	Richiesto solo in alcune regioni	Obbligatorio a livello nazionale
Certificazione Qualità	Facoltativa / Consigliata	Obbligatoria (ISO 9001 settore EA37)
Rappresentatività	Autocertificata o presunta	Verificata tramite repertorio Ministeriale
Soggetti Privati	Ampia libertà di operato	Vincolati ad accreditamento e requisiti strutturali
Responsabile Progetto	Figura spesso formale	Figura con responsabilità civile/penale e requisiti d'esperienza
Piattaforme E-learning	Requisiti minimi di base	Requisiti tecnici avanzati e certificazione SCORM
Sede dei corsi	Qualunque locale idoneo	Aule con requisiti minimi di spazio e attrezzatura tecnica

13. Conclusioni

Questo nuovo quadro normativo richiede alle aziende di effettuare un audit immediato del piano formativo interno. La transizione non è solo un onere burocratico, ma un'opportunità per elevare la cultura della sicurezza attraverso una formazione più efficace, mirata e verificabile



ASSOCERT

Associazione Italiana per il sostegno e controllo della conformità
dei prodotti delle professioni e delle certificazioni

Chi siamo

ASSOCERT è un ente di diritto privato, apolitico, non commerciale e senza fine di lucro che rappresenta una delle maggiori associazioni italiane tra Organismi abilitati, notificati e laboratori di prova con accreditamenti nei seguenti ambiti:

- Ispezioni di sicurezza di impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001
- Ispezioni di sicurezza di impianti elettrici in ambienti ATEX
- Ispezioni di sicurezza di impianti ascensore ai sensi del D.P.R. 162/1999
- Ispezioni di sicurezza di attrezzature di lavoro ai sensi del D.M. 11 aprile 2011
- Certificazione prodotti e sistemi

La nostra idea

Sin dalla sua costituzione abbiamo avuto un'idea chiara, quella di favorire i processi di valutazione di conformità a beneficio della qualità e della sicurezza di prodotti e servizi. Per fare questo è fondamentale agevolare e sostenere il lavoro di chi rappresenta il cuore di questi processi: gli organismi di valutazione della conformità

Mission

Promuovere la salute e la sicurezza delle persone attraverso la cultura del rispetto delle norme tecniche che riguardano la conformità di impianti civili ed industriali, attrezzature di lavoro e prodotti destinati al commercio in UE.

Vision

Aspiriamo a prodotti e servizi sempre più accessibili e sicuri e vogliamo semplicemente dare il nostro contributo.



assocert.eu



info@assocert.it



+39 0761 774 920



Via Andrea Scriattoli, 11
01100 Viterbo VT

Questo documento è rilasciato gratuitamente ed esclusivamente per scopi informativi.

Per qualsiasi segnalazione la Segreteria è a vostra disposizione ai recapiti in alto.

Rev.0 del 03.01.2026



Gruppi di Lavoro ASSOCERT



Sicurezza
macchine
e apparecchi di
sollevamento

48 esperti tecnici



Sicurezza
attrezzature e
impianti in
pressione

30 esperti tecnici



Sicurezza
ascensori e
montacarichi

50 esperti tecnici



Sicurezza
giocattoli e prodotti
per l'infanzia

6 esperti tecnici



Sicurezza
impianti elettrici

137 esperti tecnici



Sicurezza
ambienti di lavoro

40 esperti tecnici